

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5060

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FAENZI, MAZZONI, MASSIMO PARISI

Modifiche ai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 3 dicembre 2010, n. 205, e altre disposizioni in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali

Presentata il 16 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, approvato recentemente dalla Camera dei deputati, in seconda lettura, prevedeva un articolo in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali, successivamente soppresso, nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione ambiente, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, che ha stabilito l'illegittimità delle disposizioni estranee all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto-legge. Le disposizioni contenute nel citato articolo prevedevano proposte innovative in materia di corretta gestione per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti nel settore energe-

tico ed agricolo, al fine di migliorare la capacità produttiva e gestionale del settore. La presente proposta di legge intende pertanto ripresentare tali disposizioni, in considerazione della loro validità e della loro rispondenza a diverse esigenze degli imprenditori agricoli. Il comma 1 dell'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare gli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle definizioni nonché alle fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata dalla parte quarta, al fine di agevolare il riutilizzo di tali materiali. Il successivo comma 2 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli con una serie di disposizioni volte a semplificare gli adempimenti per tali operatori. Il comma 3 introduce una disciplina speciale,

applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 4, infine, consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, a determinate condizioni.

Attraverso le disposizioni contenute dalla presente proposta di legge s'intende, conseguentemente, facilitare le procedure per la gestione dei rifiuti, pur consentendone la tracciabilità, facendo chiarezza sull'utilizzo degli effluenti zootecnici a fini energetici negli impianti di biogas. Le imprese agricole stanno infatti cercando di

aumentare la produzione di energia da biogas, anche al fine di valorizzare le filiere agroalimentari presenti sul territorio, ma sono ostacolate dalla differenza di normative tra le varie regioni e da difformità interpretative sulla natura degli effluenti zootecnici, spesso considerati utilizzabili come fertilizzanti e non per la produzione di energia. In definitiva il presente provvedimento, nella consapevolezza che non costituisce una risoluzione definitiva delle problematiche in materia di biomasse e di agroenergie, rappresenta tuttavia un progresso nella definizione di un quadro normativo certo e omogeneo per il recupero dell'efficienza energetica nel ciclo produttivo e della multifunzionalità in agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera *ff*) è inserita la seguente:

« *ff-bis*) « digestato da non rifiuto »: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia »;

b) all'articolo 185:

1) al comma 1, lettera *f*), le parole da: « o per la » fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: « , ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana »;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , quando il digestato o il *compost* prodotti non siano destinati all'utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera *f*) del comma 1 »;

2.2) alla lettera *c*), le parole: « e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 » sono sostituite dalle seguenti: « e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 ».

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) all'alinea, le parole: « Fino al 2 luglio 2012 » sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: « cento chilogrammi o cento litri l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « trecento chilogrammi o trecento litri l'anno »;

3) alla lettera b), le parole: « cento chilogrammi o cento litri all'anno » sono sostituite dalle seguenti: « trecento chilogrammi o trecento litri l'anno »;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 del presente articolo non sono considerati svolti a titolo professionale e i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ».

3. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, diversi dalle aree in cui risultano superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

4. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e

senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0058730